

SETTORE

AGEVOLAZIONI

**PRONTO IL MODELLO PER LA RICHIESTA  
DEL CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE**

RIFERIMENTI

- Art. 32, DL n. 73/2021
- Provvedimento Agenzia Entrate 15.7.2021

IN SINTESI

*Nell'ambito del c.d. "Decreto Sostegni-bis" è stato riproposto il c.d. "bonus sanificazione / acquisto DPI" per le spese sostenute nel periodo giugno-agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti di lavoro / strumenti utilizzati e l'acquisto di DPI / altri dispositivi di protezione per la salute di lavoratori e utenti.*

*Il bonus in esame, pari al 30% delle spese sostenute nel predetto periodo fino ad un massimo di € 60.000 per beneficiario, è riconosciuto nel rispetto comunque del limite di spesa stanziato (€ 200.000).*

*Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello utilizzabile per comunicare le spese che danno diritto al bonus al fine di individuare la percentuale effettivamente fruibile dello stesso. La comunicazione va inviata telematicamente dal 4.10 al 4.11.2021.*

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

**SO**  
fisco  
SCHEDE OPERATIVE

**ilnotiziario**



RIPRODUZIONE VIETATA

Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche / finanziarie determinate dal protrarsi nel 2021 dell'emergenza COVID-19, sono state introdotte specifiche misure di sostegno per famiglie / lavoratori / imprese. Tra gli interventi adottati nell'ambito del DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis", il Legislatore con l'art. 32, ha previsto un ulteriore credito d'imposta riferito alle spese sostenute per:

- la sanificazione dei luoghi di lavoro;
- l'acquisto di dispositivi di protezione (DPI) per la tutela della salute dei lavoratori e degli utenti.

L'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 15.7.2021, ha recentemente approvato l'apposito modello che i beneficiari del bonus in esame devono utilizzare per comunicare le spese agevolabili sostenute nel periodo di riferimento.

### SOGGETTI BENEFICIARI

Come previsto dal citato art. 32 i soggetti beneficiari sono così individuati:

- esercenti attività d'impresa / lavoro autonomo;
- enti non commerciali, compresi gli Enti del Terzo settore (ETS) e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite del codice identificativo regionale (ex art. 13-quater, comma 4, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio").

In sede di conversione (dopo l'approvazione della Camera, il Decreto risulta all'esame del Senato per la relativa approvazione definitiva), al citato art. 32 è stata aggiunta la possibilità per i Bed & Breakfast non in possesso dello specifico codice identificativo regionale di autocertificare lo svolgimento dell'attività ricettiva.

### SPESE AGEVOLABILI

Come disposto al comma 2 del citato art. 32, l'agevolazione è riconosciuta per le spese di:

- **sanificazione degli ambienti** in cui si esercita l'attività lavorativa / istituzionale e degli **strumenti utilizzati** nell'ambito di tali attività;
- **somministrazione di tamponi** a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative / istituzionali esercitate dai suddetti soggetti;
- acquisto di:
  - **DPI** (ad esempio, mascherine / guanti / visiere / occhiali protettivi / tute protettive / calzari) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria;
  - **prodotti detergenti / disinfettanti**;
  - **DPI diversi dai precedenti e relative spese di installazione** (ad esempio, termometri / termoscanter / tappeti / vaschette decontaminanti e igienizzanti) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa comunitaria e relative spese di installazione;
  - **dispositivi** (ad esempio, barriere / pannelli protettivi) **per il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale** e relative spese di installazione.

### CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE

Nel Provvedimento in esame l'Agenzia specifica che il credito d'imposta:

- fruibile da ciascun beneficiario è **pari al 30%** delle spese agevolabili **sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021**;
- non può superare il **limite di € 60.000**. Merita evidenziare che l'**ammontare massimo (effettivo) del credito d'imposta fruibile** è determinato sulla base della



***"percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 12 novembre 2021. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa ... all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti".***

Sul punto, si evidenzia che, come specificato nelle motivazioni del Provvedimento in esame



*“tenuto conto dell'esigenza espressa dal legislatore di **garantire il rispetto del limite di spesa**, [€ 200 milioni] dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l'indicazione del credito teorico, l'Agenzia determinerà la **quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili**, in rapporto alle risorse disponibili”* (la richiesta del bonus in esame non ha quindi la qualifica di un “click day”);

- può essere utilizzato:
  - nel mod. **REDDITI** relativo al periodo d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa agevolata, e pertanto nel mod. REDDITI 2022;
  - in **compensazione tramite mod. F24**, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento con cui l'Agenzia delle Entrate renderà nota la percentuale utilizzabile per determinare il credito spettante a ciascun beneficiario.

In particolare, con riferimento all'utilizzo in compensazione del credito d'imposta:

- il mod. F24 va presentato esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline). Con una prossima Risoluzione sarà istituito l'apposito codice tributo;
- **non operano i limiti di:**
  - € 700.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000 (aumentato a € 2.000.000, per il 2021, dall'art. 22, DL n. 73/2021, c.d. “Decreto Sostegni-bis”);
  - € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

## COMUNICAZIONE SPESE AGEVOLABILI



### COMUNICAZIONE DELLE SPESE PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

(Credito d'imposta art. 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

<b>BENEFICIARIO</b>	Codice fiscale <input type="text"/>	
<b>RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE</b>	Codice fiscale <input type="text"/>	Codice carica <input type="text"/>
<b>SPESE PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E CREDITO D'IMPOSTA (art. 32 D.L. n. 73/2021)</b>	Spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 <input type="text"/> ,00	
	Credito d'imposta	<input type="text"/> ,00
<b>RINUNCIA</b>	Il beneficiario dichiara di voler rinunciare totalmente al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione indicato nella comunicazione già presentata (in caso di rinuncia non va compilato il riquadro delle spese agevolabili) <input type="checkbox"/>	
<b>SOTTOSCRIZIONE</b>	Data giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/> FIRMA <input type="text"/>	
<b>IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA</b>	Codice fiscale del soggetto incaricato <input type="text"/>	
<b>Riservato al soggetto incaricato</b>	Data dell'impegno giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/> FIRMA DEL SOGGETTO INCARICATO <input type="text"/>	

RIPRODUZIONE VIETATA

Come sopra accennato, con il Provvedimento 15.7.2021, l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile l'apposito modello (con le relative istruzioni) con cui il beneficiario del predetto credito d'imposta deve **comunicare** l'ammontare delle spese agevolabili. Il modello richiede le seguenti informazioni.

## BENEFICIARIO

Nel riquadro "**BENEFICIARIO**" va indicato il **codice fiscale del beneficiario** del credito d'imposta "adeguamento ambienti di lavoro" e/o "sanificazione e acquisto DPI".

## RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE

Nel riquadro "**RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE**" del modello in esame va riportato:

- se il beneficiario è un **soggetto diverso da persona fisica**, il codice fiscale del soggetto che ne ha la rappresentanza legale (ad esempio, amministratore unico della società), indicando il codice "1" nel campo "**Codice carica**";
- se il beneficiario è una **persona fisica**, il codice fiscale dell'eventuale rappresentante di minore / interdetto, indicando il codice "2" nel campo "**Codice carica**".

## SPESE PER LA SANIFICAZIONE / L'ACQUISTO DI DPI E CREDITO D'IMPOSTA

SPESE PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E CREDITO D'IMPOSTA (art. 32 D.L. n. 73/2021)	Spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021		,00
	Credito d'imposta		,00

Nel riquadro "**SPESE PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E CREDITO D'IMPOSTA (art. 32 D.L. n. 73/2021)**" vanno indicate, negli appositi campi, le seguenti informazioni.

<b>Spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021</b>	Ammontare complessivo delle <b>spese sostenute</b> nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021.
<b>Credito d'imposta</b>	<b>30%</b> delle predette spese agevolabili, nel limite massimo di € 60.000.

## RINUNCIA

RINUNCIA	Il beneficiario dichiara di voler rinunciare totalmente al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione indicato nella comunicazione già presentata (in caso di rinuncia non va compilato il riquadro delle spese agevolabili)	
----------	---	--

Come sopra accennato, il beneficiario può **rinunciare** all'agevolazione. In tal caso:

- vanno compilati soltanto i campi del codice fiscale del soggetto beneficiario / eventuale rappresentante firmatario della comunicazione (ed eventualmente i campi relativi all'intermediario delegato);
- la rinuncia:
  - riguarda sempre l'intero ammontare del credito d'imposta;
  - può essere inviata nello stesso arco temporale in cui è consentito l'invio della comunicazione.

## TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

I beneficiari del predetto credito d'imposta devono comunicare all'Agenzia delle Entrate l'ammontare complessivo delle spese agevolabili **sostenute nel periodo giugno - agosto 2021**.

La comunicazione va **presentata dal 4.10 al 4.11.2021**:

- utilizzando l'apposito modello denominato *"Comunicazione delle spese per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione"*;
- esclusivamente in via telematica, utilizzando il servizio web disponibile nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate / mediante i canali telematici dell'Agenzia (Entratel / Fisconline):
  - direttamente dal contribuente;
  - tramite un intermediario abilitato (ad esempio, dottore commercialista / CAF).



A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata, al massimo entro 5 giorni, una ricevuta attestante la presa in carico / scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni.

Nel predetto periodo (4.10 - 4.11.2021) il beneficiario può:

- inviare una **nuova comunicazione in sostituzione di quella inviata in precedenza**, in quanto l'ultima comunicazione trasmessa validamente sostituisce tutte le precedenti;
- presentare una **rinuncia integrale al credito d'imposta** comunicato in precedenza.

#### Esempio



La Zeta srl nel periodo giugno-agosto 2021 ha sostenuto spese di sanificazione / acquisto DPI per un ammontare di € 3.300. Il credito d'imposta (teorico) spettante risulta pari a € 1.980 ( $3.300 \times 60\%$ ).

La comunicazione delle spese agevolabili va così compilata.



### COMUNICAZIONE DELLE SPESE PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

(Credito d'imposta art. 32 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

<b>BENEFICIARIO</b>	Codice fiscale	00456780225
<b>RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA COMUNICAZIONE</b>	Codice fiscale	RSSSSA65H41L378Z
	Codice carica	1
<b>SPESE PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E CREDITO D'IMPOSTA (art. 32 D.L. n. 73/2021)</b>	Spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021	3.300,00
	Credito d'imposta	1.980,00
<b>RINUNCIA</b>	Il beneficiario dichiara di voler rinunciare totalmente al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione indicato nella comunicazione già presentata (in caso di rinuncia non va compilato il riquadro delle spese agevolabili)	
<b>SOTTOSCRIZIONE</b>	Data giorno mese anno	FIRMA
<b>IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA</b>	Codice fiscale del soggetto incaricato	
<b>Riservato al soggetto incaricato</b>	Data dell'impegno giorno mese anno	FIRMA DEL SOGGETTO INCARICATO

RIPRODUZIONE VIETATA